



## **La RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata – in pillole**

La Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, è un sostegno finanziario agli iscritti al Fondo di previdenza complementare che hanno cessato l'attività lavorativa e non hanno ancora maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia: attualmente 66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019.

### **Requisiti per richiederla**

Al momento della presentazione della domanda, occorre aver **cessato** l'attività lavorativa ed essere in possesso di almeno **20** anni di contribuzione alla previdenza pubblica e avere almeno **5** anni di anzianità contributiva nella previdenza complementare.

La Rendita può essere richiesta con un anticipo massimo di **5** anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Oppure può essere richiesta dopo **10** anni se, dopo la cessazione dell'attività lavorativa, si è stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a **24** mesi. In quest'ultimo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di contribuzione Inps.

Per determinare il periodo massimo di anticipo si fa riferimento al requisito di età anagrafica in vigore al momento della richiesta della Rita e non a quello effettivo, che sarà determinato in base agli adeguamenti per l'aspettativa di vita.

### **Come viene erogata**

L'iscritto può decidere di utilizzare tutto o parte del proprio conto individuale ai fini dell'erogazione della Rita, che viene effettuata frazionando il montante destinato per i mesi che intercorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per il pensionamento di vecchiaia.

L'erogazione è effettuata dal Fondo con periodicità trimestrale, entro la seconda metà dell'ultimo mese di ciascun trimestre solare.

### **Oneri amministrativi**

Sono previsti 5 euro al mese o frazione di mese per le spese amministrative.

### **Montante impegnato per la Rita**

La parte residua non liquidata dell'accantonamento nel conto individuale destinata all'erogazione della Rita resta in gestione nel comparto stesso fino a esaurimento. L'accantonamento in uno dei comparti per il tfr da utilizzare per la Rita, in mancanza di scelta diversa, resterà o confluirà nel comparto più prudente, il garantito. In alternativa, l'iscritto può richiedere il trasferimento o il mantenimento del montante tfr nei comparti bilanciato medio termine e bilanciato lungo termine.

Il montante residuo destinato alla Rita, nel corso della durata prevista per la sua erogazione, è soggetto a variazioni conseguenti all'attribuzione del risultato di esercizio, secondo la disciplina dei Regolamenti dei diversi comparti.

### **Montante residuo**

Nell'ipotesi di utilizzo parziale della posizione individuale a titolo di Rita, l'iscritto può richiedere, per la porzione residua, il riscatto, l'anticipazione delle quote di tfr e – se raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato per anzianità – la prestazione pensionistica in capitale e/o in rendita, perché anche in tale eventualità la Rita continua a essere erogata fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

### **Premorienza**

In caso di premorienza dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della Rita, la posizione individuale è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano questi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

## **Trattamento fiscale**

La parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta pari al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di iscrizione al Fondo pensionistico complementare, con un limite massimo di riduzione del 6%. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15).

Per determinare correttamente l'aliquota di tassazione, occorre comunicare al Fondo l'esistenza di eventuale ulteriore posizione previdenziale complementare costituita presso altro Fondo con indicazione di nominativo del Fondo medesimo e la data di iscrizione per consentire di individuare gli anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare.

Gli importi erogati a titolo di Rita non fanno cumulo con i restanti redditi imponibili Irpef del percettore.

## **Domanda**

La richiesta di attivazione della Rita avviene mediante presentazione dell'apposito modulo predisposto dal **Fondo Mario Negri**. Nel modulo viene richiesto di allegare alcuni documenti tra cui l'estratto conto integrato Inps (Eci) o Ecocert, per la verifica del requisito dei 20 anni di anzianità contributiva, e copia di un certificato di esistenza in vita per gli iscritti cessati dal servizio da oltre 10 anni

## **Revoca**

Nel corso della Rita l'iscritto può richiederne la revoca con conseguente cessazione dell'erogazione delle rate residue. La revoca ha effetto dalla prima rata successiva alla data in cui perviene al Fondo la relativa richiesta.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la Rita si intende automaticamente revocata.

## **Compatibilità con altri redditi**

La Rita è compatibile con redditi da lavoro che dovessero intervenire successivamente alla sua erogazione, con la Naspi, con tutte le forme di Ape (sociale, volontario e aziendale) e con l'Isopensione. Continua a essere erogata

anche in caso di liquidazione del trattamento pensionistico pubblico anticipato per anzianità, in assenza di un divieto espresso.

### **Assistenza sanitaria integrativa Fasdac**

Per quanto riguarda l'iscrizione al Fasdac, il percettore di Rita (come avviene con l'Ape) non è considerato alla stessa stregua di un pensionato, pertanto, se desidera continuare ad essere assistito dal Fondo, dovrà fare domanda di prosecuzione volontaria, a meno che non si rioccupi nel frattempo come dirigente, anche part-time.

### **Riferimenti normativi**

La Rita, introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, è stata profondamente rivista dalla legge di bilancio per il 2018, che è intervenuta modificando l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 252/2005 e inserendo i successivi commi 4bis, 4ter e 4 quater<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda il Fondo Mario Negri, la Rita è disciplinata dall'art. 25 bis dello Statuto e dall'art. 12 del Regolamento. Il riferimento alla Rita è stato inoltre inserito nell'elenco delle prestazioni del Fondo (art. 18 dello Statuto, art. 10 del Regolamento).

<sup>1</sup> 4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

---

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

*Ottobre 2018*